



CONVENZIONE PER LA COORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE

L'anno, il giorno, del mese di

la **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata**, di seguito più brevemente "*Camera di commercio*", C.F./Partita IVA: 02019590765, con sede legale in Corso XVIII Agosto, 34 - 85100 Potenza, in persona del legale rappresentante Avv. Michele Somma, in qualità di Presidente

E

Il **Comune di Potenza**, di seguito di seguito più brevemente "*Comune*", con sede legale a Potenza, in Piazza Matteotti n. 1, cap. 85100, Codice fiscale n. 00127040764, in persona del legale rappresentante Avv. Vincenzo Telesca, in qualità di Sindaco

PREMESSO CHE

- l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", prevede che "*Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: ... g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%*";
- il Comune ha proposto alla Camera di commercio la coorganizzazione della Festa del Santo Patrono, che culminerà con la Parata dei Turchi del 29 maggio per le vie della città ed il concerto del 30 maggio in Piazza Mario Pagano;
- il Presidente della Camera di commercio, con provvedimento n. 2 del 22 maggio 2026, ha condiviso l'iniziativa promossa dal Comune e deciso la coorganizzazione dell'evento da parte della Camera, in linea con le finalità istituzionali dell'Ente e in attuazione dell'art. 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, condividendo con il Comune l'obiettivo di garantire la valorizzazione delle imprese del territorio



Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di intervento della Camera di commercio nelle attività di promozione economica del territorio e di animazione territoriale connesse alla Festa del Santo Patrono della città di Potenza, che culminerà con la Parata dei Turchi del 29 maggio per le vie della città ed il concerto del 30 maggio in Piazza Mario Pagano, al fine di catalizzare i flussi di visitatori a vantaggio del tessuto commerciale locale, garantire la valorizzazione e il sostegno economico delle imprese del territorio, e rafforzare l'immagine istituzionale dei soggetti contraenti.

Art. 2

Attività previste a carico della Camera di commercio

Al fine di assumere, tra i soggetti contraenti, obblighi reciproci, corretti e proporzionati, la Camera di commercio, condividendo l'interesse alla ottimale realizzazione dell'evento, in considerazione della valenza dello stesso per l'economia e lo sviluppo del territorio, oltre a concedere il patrocinio, come proposto dal Comune partecipa all'organizzazione dell'iniziativa attraverso un cofinanziamento di € 11.000,00 e, quindi, in cofinanziamento per la quota del 10,37 % della spesa complessiva prevista, di € 106.000,00.

Art. 3

Attività previste a carico del Comune

Il Comune di Potenza si impegna a dare la massima visibilità al riconoscimento del cofinanziamento concesso per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla presente convenzione, nonché a pubblicizzare l'iniziativa- in questione ed il cofinanziamento camerale mediante l'inserimento del logo su pannelli, locandine, volantini, dépliant, e qualsiasi altro strumento pubblicitario e di promozione dell'evento; il sostegno della Camera di commercio quale intervento a supporto dell'economia locale e del commercio del centro storico, dovrà essere inoltre menzionato durante conferenze stampa, pubblicità sui social media e sulle testate giornalistiche locali.

Art. 4

CUP (Codice Unico di Progetto)

Il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto e generato per l'iniziativa è: CUP C34H26000090005, per un importo complessivo non inferiore all'ammontare del cofinanziamento riconosciuto.



In fase di rendicontazione il Comune dovrà trasmettere documenti fiscalmente validi che corrispondano complessivamente all'importo del cofinanziamento riconosciuto, assicurandosi che gli stessi riportino il CUP comunicato, garantendo così la tracciabilità e la corretta rendicontazione delle risorse ricevute, ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5

Rendicontazione

Il Comune deve presentare alla Camera di commercio entro 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'iniziativa apposita comunicazione di conclusione e richiesta di liquidazione, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, nella quale siano puntualmente indicati i risultati che ha determinato sul piano della promozione economica del territorio e la visibilità data all'intervento camerale;
- b) rendiconto analitico delle spese sostenute redatto su scheda di sintesi firmata dal Dirigente competente;
- c) copia dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, correlati alla spesa di che trattasi, unitamente ai documenti fiscalmente validi (fatture elettroniche, note di liquidazione di compensi, ecc.) intestati al Comune stesso;
- d) copia dei mandati di pagamento emessi dal Comune, o altro documento equipollente, che comprovino l'effettivo addebito e l'avvenuta quietanza a favore dei fornitori;
- e) documentazione utile a dimostrare la visibilità data al riconoscimento del cofinanziamento concesso dalla Camera di commercio attraverso l'utilizzo dei materiali e la realizzazione delle attività di comunicazione e di disseminazione previsti dal precedente art. 3;
- f) ulteriori documenti previsti o richiesti di volta in volta dagli uffici della Camera di commercio.

Art. 6

Durata

La convenzione è valida fino al completamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 7

Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, o comunque ad essa connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti,



al tentativo di mediazione presso l'Organismo di mediazione gestito dall'Azienda Speciale ASSET Basilicata iscritto al n. 836 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, secondo il relativo Regolamento di mediazione, che quivi si intende richiamato integralmente e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione.

La Camera di commercio non è responsabile per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle azioni messe in campo in esecuzione della presente convenzione.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

La Camera di commercio e il Comune s'impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per il Comune

Per la Camera di commercio

Il Sindaco

Il Presidente

.....

.....